

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2010, n. 16-1046

**L.R. 30 aprile 1996, n. 24: Criteri per la determinazione dei soggetti aventi titolo ai finanziamenti a completamento dei programmi posti in essere nell'esercizio finanziario 2010.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

la L.R. 30.4.1996, n. 24, recante norme in materia di "sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica" prevede all'art. 1, comma 1, l'assegnazione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall'approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali oppure da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali; la Giunta Regionale, con specifiche deliberazioni, ha individuato i provvedimenti che obbligano i Comuni ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici alla normativa nazionale e regionale ed, ogni anno, i Comuni presentano le istanze per ottenere i finanziamenti.

Considerato che:

negli anni 2008, 2009 e 2010 le risorse finanziarie stanziare per l'erogazione dei contributi ai sensi della L.R. 24/96 non hanno consentito di soddisfare tutte le richieste presentate dai Comuni aventi titolo, che hanno perfezionato le domande;

al fine di mantenere efficiente l'attività amministrativa e per non pregiudicare gli interessi dei piccoli Comuni è necessario continuare ad erogare i contributi previsti dalla L.R. 24/96;

la somma, attualmente disponibile sul capitolo 237347, a seguito dell'ultima assegnazione disposta con la nota del Direttore prot. 95 del 30.09.2010 è di euro 126.354,54.

Rilevato che

la Giunta Regionale, tenuto conto dello spirito della legge regionale 24/96, stabilisce di erogare, nel corrente esercizio finanziario, gli acconti dei contributi ai piccoli Comuni che hanno perfezionato le richieste di contributo;

le risorse finanziarie saranno erogate dando la priorità ai Comuni del Progetto UNESCO, come disposto dalla D.G.R. 87 – 13582 del 16/03/2010;

le risorse finanziarie residue, dopo l'attuazione dei disposti della D.G.R. 87 – 13582 del 16/03/2010 e dopo l'erogazione degli acconti, saranno spese per l'erogazione dei saldi utilizzando il criterio di priorità previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 24/96: "la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione";

sarà rinviata al prossimo esercizio finanziario l'erogazione dei saldi agli altri Comuni, a completamento dei programmi 2009 e 2010;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

*delibera*

di erogare, nel corrente esercizio finanziario, gli acconti dei contributi ai piccoli Comuni che hanno perfezionato le richieste di contributo, con priorità ai Comuni del Progetto UNESCO, come disposto dalla D.G.R. 87 – 13582 del 16/03/2010;

di stabilire per l'erogazione dei saldi dei contributi, nel corrente esercizio finanziario, il seguente criterio di preferenza previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R.24/96: "la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione";

di rinviare al prossimo esercizio finanziario l'erogazione dei saldi di contributo ai Comuni a completamento dei programmi 2009 e 2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)